

Statuto associazione di promozione sociale denominata "AUT AUT"

Art. 1 - Costituzione – sede e durata: L'associazione denominata "AUT AUT", più avanti chiamata per brevità associazione, è un'associazione di promozione sociale disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi della Legge del 7 Dicembre 2000 n. 383 e del Decreto Legislativo n. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni e segue gli indirizzi nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 16/09. L'associazione ha la propria sede legale in Battipaglia (SA), in via Olevano, n. 154. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Principi ispiratori: L'associazione è di ispirazione laica, pluralista, democratica, a carattere volontario e apartitica. Campi specifici di propria attività sono: sport, cinema, musica, teatro, turismo, cultura, solidarietà, formazione e comunque tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli correlati. Realizzati al contrasto di ogni forma di ignoranza, intolleranza, violenza, censura, discriminazione, razzismo, emarginazione, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, nonché l'apertura, all'interno dei propri locali, del servizio di somministrazione di alimenti e bevande. Nello svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie.

Art. 3 - Attività e finalità: L'associazione si pone come finalità la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e del capitale territoriale del Comune di Battipaglia, della Provincia di Salerno e della Regione Campania, in particolare per quanto riguarda gli aspetti storico-archeologici, antropologici e ambientali, il territorio e il paesaggio come sintesi delle attività umane che vi si svolgono e la partecipazione delle comunità di riferimento, la promozione e l'offerta turistica, nonché la cura dei contesti di vita e la creazione di spazi materiali e immateriali di aggregazione e scambio culturale, nonché il contrasto a fenomeni di disagio sociale e psicofisico, di marginalità, di dipendenza, di esclusione, di razzismo e di povertà della persona, realizzando attività di promozione sociale quali: culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi ed attività socialmente utili, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. Aut Aut si propone di promuovere e favorire lo sviluppo delle seguenti attività: -Promozione della cultura e dell'arte attraverso l'attivazione e/o gestione, anche in partenariato con enti e istituzioni pubbliche e private, di biblioteche e attività legate alla promozione del cinema e dei media (festival, cineforum, etc.), ludoteche, musei e parchi di interesse storico-ambientale, laboratori polifunzionali, osservatori, nonché di percorsi turistici e visite guidate; - Consulenza a enti pubblici e/o privati per progettazione sociale ed europea, ricerca fondi, supporto logistico, sviluppo e implementazione di progetti; -Attività editoriale e di produzione cartacea, informatica (implementazione e gestione blog e siti web), telematica, multimediale, filmica, fotografica, video e televisiva relativamente agli scopi sociali e anche come sostegno delle attività

ciative; -Istituzione e gestione di una Casa Editrice, che si avvalga di un proprio organico e di una propria rete di distribuzione e/o di distributori professionali; -Registrazione e gestione di una testata editoriale per la realizzazione di un giornale e/o di una rivista periodica cartacea e/o online, di testi e volumi divulgativi, nonché implementazione e gestione di emittenti televisive e radiofoniche; -Organizzazione, gestione, partecipazione e promozione di stage e di scambi nazionali e internazionali (L. Reg. Campania n. 22/1986), nonché organizzazione, gestione, partecipazione e promozione di partenariati nazionali ed internazionali con enti europei ed extraeuropei, con particolare, ma non esclusiva, attenzione ai paesi in via di sviluppo, per la realizzazione di progetti finalizzati al sostegno della persona, dell'infanzia, degli anziani, al contrasto al disagio economico, sociale ed esistenziale, alla crescita personale ed allo scambio culturale e professionale; -Promozione, gestione, organizzazione e promozione, anche in partenariato, di eventi e visite guidate al territorio, di convegni, giornate di studi e pubblicazioni sulla storia, le tradizioni, il tessuto sociale, le dinamiche politiche e insediative del contesto di riferimento; -Supporto presso Enti pubblici e privati per sviluppo, gestione e implementazione progetti su finanziamenti locali, regionali, ministeriali ed europei di sviluppo e valorizzazione del territorio, nonché al perseguimento dell'oggetto sociale nelle sue varie articolazioni; -Attività laboratoriali presso le scuole di tutti gli ordini e gradi, scolastiche ed extrascolastiche; -Implementazione, promozione e gestione di attività ludico ricreative, di socializzazione e di scambio, di promozione sociale e di formazione extrascolastica, nonché sportivo dilettantistiche e laboratoriali; -Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e al rispetto ed al riconoscimento dei diritti umani (L. Reg. Campania n. 12/2004), e in particolare della multi etnicità e dell'integrazione sociale, delle pari opportunità e dei diritti LGBT, nonché dei diritti degli animali; -Tutela e valorizzazione dei beni culturali ex L. 1089/1939 e n. 42/2004 anche per quanto riguarda la gestione di servizi esterni e la promozione a scopo turistico, nonché tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente. L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle suindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse. L'associazione opererà anche in rete con altri organismi e enti pubblici e privati, sia a livello locale che a livello nazionale che internazionale. L'associazione può aderire ad associazioni di II livello e/o di livello maggiore.

Art. 4 – Soci e dipendenti: Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, etnica, dal sesso, dalla professione e dalla cittadinanza. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo e deve essere presentata al Presidente. Il Comitato direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione. L'associazione, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti o lavoratori autonomi sono disciplinati da uno specifico contratto e, se necessario, da un apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 5 – Diritti e obblighi dei soci: Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che

siano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea. Non sono ammesse iscrizioni che introducano criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli aspiranti soci sono tenuti all'accettazione dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le deliberazioni degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede; devono avere pendenze penali e godere dei diritti civili, svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate, pagare la quota sociale stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio: La qualifica di socio si perde per: decesso; impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste; mancato pagamento della quota sociale; dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo che delibererà in merito; espulsione o radiazione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 7 - Organi sociali: Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione: l'Assemblea dei soci; il Comitato direttivo. Sono organi di controllo e di garanzia: Il Collegio dei revisori contabili, se previsto; Il Collegio dei Garanti, se previsto. Sono cariche dell'associazione: il Presidente; il Vice-Presidente; Il Segretario/ Tesoriere. Gli organi sociali quali il Comitato direttivo, gli organi di controllo e di garanzia, se previsti, e il Presidente vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci. La durata degli organi sociali e dei Collegi di controllo e di garanzia, è di 3 anni rinnovabili.

Art. 8 - L'Assemblea dei soci: L'Assemblea dei soci regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. L'Assemblea dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È presieduta dal Presidente del Comitato direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente. Il Presidente, nell'eventualità che tale funzione non sia ricoperta ufficialmente da un membro del Comitato direttivo, nomina un Segretario che ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente stesso. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee dei soci, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia. L'Assemblea dei soci, in sessione ordinaria, si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno appena trascorso e di quello preventivo dell'anno in corso, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente. La convocazione dell'assemblea

aria può essere richiesta anche da 1/3 dei soci. In tal caso il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta presentata dai soci. L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari. L'Assemblea dei soci, in sessione straordinaria, viene convocata: ogni volta lo richieda il Presidente dell'associazione; qualora lo richiedano almeno i 2/3 dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 dei componenti del Comitato direttivo. L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea dei soci, riunita in sessione straordinaria, delibera in particolare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; l'Assemblea convocata per: l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo; l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e l'eventuale nomina del commissario liquidatore; è validamente costituita se sono presenti i 3/4 degli aventi diritto e delibera con il medesimo quorum. La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l'avviso per a mezzo telefax, raccomandata o posta elettronica. La convocazione dovrà avvenire almeno 14 giorni prima della data prevista per l'adunanza. Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria dei soci, che quelle prese da quella straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei 2/3 dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse al massimo due deleghe scritte per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario o al Tesoriere che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Art. 9 - Il Comitato direttivo: Il Comitato direttivo è formato da un numero minimo di tre membri a un massimo di cinque, eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Comitato direttivo, senza avere alcun diritto di voto, persone appositamente invitate anche se estranee all'associazione. Esse non possono essere presenti al momento della votazione. Il Comitato direttivo dura in carica per 3 anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 volte. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, è compito dell'Assemblea dei soci sostituirli. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci, convocata successivamente alla nomina. I sostituiti saranno scelti scorrendo la graduatoria delle precedenti elezioni. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei soci per nuove elezioni. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Comitato direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza. Nessun compenso spetta ai membri del Comitato direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della

la ricoperta nell'interesse dell'associazione. Il Comitato direttivo si riunisce, su invito del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi oppure ogniqualvolta se ne festi la necessità oppure qualora ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei membri dell'organo sociale. In questo secondo caso, il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro 10 giorni dal ricevimento delle richieste. Ogni membro del Comitato direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione, a mezzo telefax, raccomandata, posta elettronica o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Comitato direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno dell'Assemblea dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede dove si svolgerà l'adunanza e l'ordine del giorno. Il Comitato direttivo è legalmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. È di pertinenza del Comitato direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare il Comitato direttivo ha il compito di: eleggere il Presidente, il vice-presidente ed il segretario-tesoriere, seguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi; amministrare l'associazione e fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee, delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci; promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa e vigilare sul buon funzionamento delle stesse; assumere eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio; assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea dei soci per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale; elaborare il bilancio preventivo e consuntivo e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il termine stabilito dall'art. 12; proporre all'Assemblea dei soci l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; compiere operazioni economiche a nome per conto dell'associazione per spese di importo superiore a € 5.000,00. Tali operazioni dovranno successivamente essere ratificate dall'Assemblea dei soci; deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci e circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci; decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto. Delle deliberazioni del Comitato direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o, in sua assenza, dal Tesoriere e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Comitato direttivo. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. L'Assemblea ha eletto quali membri del direttivo: Valentina Del Pizzo, in qualità di Presidente; Angela Pellegrino, in qualità di Vice Presidente e Alessandro Terribile quale Segretario-Tesoriere. Con la sottoscrizione del presente atto si ha per ratificato e fermo quanto qui deciso.

Art. 10 - Il Presidente: Il Presidente dell'Assemblea dei soci è anche il Presidente del Comitato direttivo, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione ed è

dall'Assemblea. Il Presidente dura in carica 3 anni. Il Comitato direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il Presidente. Egli compie tutti gli atti di amministrazione che impegnano l'associazione, ha i poteri della normale gestione ordinaria della stessa, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Comitato direttivo ritenga opportuno delegargli. Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti: convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo curandone l'ordinato svolgimento; curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo; sottoscrivere i verbali dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo e custodirli o farli custodire presso la sede sociale, al fine di poterne rendere la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia; emanare i regolamenti interni degli organi sociali; verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma; rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci; redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione; vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti; eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza; stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale; compiere operazioni economiche a nome per conto dell'associazione per spese di importo massimo pari a € 5.000,00. Tali operazioni dovranno successivamente essere ratificate dal Comitato esecutivo. Il Comitato direttivo all'uopo ha eletto quale presidente, all'unanimità, la Sig.ra Valentina Del Pizzo, che accetta tale nomina e con la sottoscrizione del presente atto costitutivo si ha per rato e fermo quanto deciso dal Comitato Direttivo.

Art. 11- Il Vice-presidente: In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-presidente, il quale convocherà il Comitato direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico. Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vice-presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

Art. 12- Il Collegio dei revisori contabili e Collegio dei garanti: L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei revisori contabili formato da un numero di 3 membri scelti tra i soci e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Se le entrate dell'associazione superano per due anni consecutivi la cifra di € 1.000.000,00, la costituzione del Collegio sarà obbligatoria.

Il Collegio dei revisori contabili elegge tra i suoi membri il Presidente. La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Non è previsto alcun compenso per i revisori contabili. La carica di revisore contabile è incompatibile con quella di membro del Comitato direttivo e con quella di garante. Il Collegio dei revisori contabili esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i revisori contabili e precisamente le norme di cui agli artt. 2403 e ss del Codice Civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può nominare Il Collegio dei garanti formato da un numero di 3 membri scelti fra gli aderenti all'associazione. Il Collegio dei garanti elegge fra i suoi membri il Presidente. La sua durata è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. La carica di garante è incompatibile con quella di membro del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori contabili. Il Collegio dei garanti è responsabile del rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti dell'Associazione e in generale svolge funzioni di arbitro tra le varie componenti dell'Associazione. Esso arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o più soci.

13 - Entrate dell'associazione: L'associazione trae le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da erogazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi regolate dall'art. 23 della Legge 383/2000; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al co. 1, lett. b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito disponibile.

Art. 14 - Quota sociale e Patrimonio sociale: La quota sociale annua è determinata dall'Assemblea dei soci e deve essere versata entro il 28 Febbraio dell'anno al quale si riferisce. Essa non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intransmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'associazione. Il patrimonio sociale dell'associazione è costituito da: -beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. -eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio; -eventuali avanzi netti di gestione; -donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella normativa vigente. L'associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge. L'associazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse

amente connesse, previste dallo statuto sociale.

5 - Scioglimento dell'associazione: La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto,

l'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni

ribiliari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni , di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà essere comunque

erato. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra

sciazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto all'art. 111, co. 4 quinquies, lett. b) del DPR n. 917/86,

edendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

16 - Norme residuali: Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi

competenti decide l'Assemblea dei soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia, in particolare della L. n. 383/2000 e del

gs. n. 460/97 e s.m.i. e segue gli indirizzi nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 04/2014.

to approvato e sottoscritto

David Pacifico
Luigi Pellegrino
Michele Puccio
Alvin Lora
Valentina De Rosa
Angelo Miceli